

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

ACCERTAMENTI

Diramate le linee guida per gli accertamenti del periodo di imposta 2014

Le principali direttrici di carattere generale fornite agli uffici per orientare l'attività di verifica possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

- privilegiare i controlli dai quali possono emergere maggiori imposte accertabili, a scapito di quelle meno significative o che comportano violazioni di natura esclusivamente formale;
- "lavorare" le annualità più recenti per rendere più proficua l'attività di riscossione;
- favorire ulteriormente la definizione della pretesa tributaria da parte dei contribuenti attraverso gli istituti deflattivi del contenzioso;
- fare ricorso in modo "attento" agli strumenti di ricostruzione presuntiva del reddito;
- concentrare i controlli sui settori economici a più alto rischio e su quelli che hanno avuto una minor incidenza di verifiche negli anni precedenti.

Le indicazioni operative sono differenziate in relazione alle diverse tipologie di contribuenti. Con riferimento alle imprese di medie dimensioni, se queste fanno parte di gruppi societari, la Direzione Regionale è chiamata a coordinare l'attività di controllo da parte degli uffici. Per piccole imprese e lavoratori autonomi, la pianificazione dei controlli da porre in essere deve essere basata su un'analisi del rischio effettuata con gli specifici applicativi e le liste delle posizioni trasmesse agli uffici. Per gli studi di settore viene evidenziato come questi, più che come "autonomo" strumento accertativo, devono essere utilizzati principalmente come strumento di selezione per ulteriori attività di controllo; viene poi ribadita la valenza degli accessi brevi per intercettare situazioni di non fedele compilazione dei dati. Per le persone fisiche lo strumento di controllo "principe" sarà il redditometro, che beneficerà del nuovo applicativo informatico "VE.R.DI." per l'analisi di rischio e la determinazione sintetica del reddito.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.25, 07/08/2014)

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art.5, co.2 D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2014. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di otto punti percentuali, è pari allo 0,15%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8,15%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni. Nella tabella che segue sono individuati i tassi di applicabili dal 2010 ad oggi.

Periodo	Tasso	Tasso applicabile
2010	1,00%	$1,00\% + 7\% = 8,00\%$
1° semestre 2011	1,00%	$1,00\% + 7\% = 8,00\%$
2° semestre 2011	1,25%	$1,25\% + 7\% = 8,25\%$
2012	1%	$1\% + 7\% = 8\%$
1° semestre 2013	0,75%	$0,75\% + 8\% = 8,75\%$
2° semestre 2013	0,50%	$0,50\% + 8\% = 8,50\%$
1° semestre 2014	0,25%	$0,25\% + 8\% = 8,25\%$
2° semestre 2014	0,15%	$0,15\% + 8\% = 8,15\%$

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa, G.U. n.167 del 21/07/2014)

GUIDE FISCALI

Pubblicate dieci nuove guide fiscali per i contribuenti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le seguenti Guide fiscali sul proprio sito:

- Fisco e casa (acquisto e vendita, locazioni, successioni e donazioni);
- Il rimborso delle imposte;
- Come rimediare a errori e dimenticanza: il ravvedimento;
- Strumenti per evitare le liti fiscali;
- Le sanzioni tributarie e penali;
- Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni e accertamenti esecutivi;
- Cartelle di pagamento e riscossione coattiva.

(Agenzia delle Entrate, L'Agenzia informa, sito web)

EQUITALIA

Cartelle notificate via PEC a tutti i titolari di partita Iva

Dopo le società di persone e le società di capitali la notifica delle cartelle attraverso la posta elettronica certificata (PEC) viene estesa da Equitalia anche alle persone fisiche titolari di partita Iva (ditte individuali). Gli indirizzi PEC utilizzati sono quelli desumibili dal Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, presso il quale anche le ditte individuali sono obbligate ad avere comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata.

(Equitalia, Comunicato stampa, 26/08/14)

SCHEDA CARBURANTE

Requisiti obbligatori delle schede carburante

La Corte di Cassazione ha affermato che è consolidato principio di diritto quello per cui la possibilità di detrarre dall'imposta sul valore aggiunto dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte. L'addetto alla distribuzione del carburante deve indicare all'atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, nonché, a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l'ubicazione dell'impianto stesso. La sottoscrizione costituisce elemento essenziale senza del quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.16338, 17/07/14)

Oggetto: IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI IN IMPIANTI

È legge (la n.116 dell'11 agosto 2014 e pubblicata nella G.U. n.192 del 20.08.14) la previsione contenuta nel decreto legge "Competitività" (D.L. n.91/14) che assegna alle imprese un credito d'imposta pari al 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi che eccede la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente. Per le caratteristiche che presenta l'agevolazione è stata da molti definita "Tremonti quater", ancorché rispetto alle precedenti versioni l'attuale disposizione non riguarda né gli investimenti in immobili né in autoveicoli, personal computer o apparecchi di telefonia, ma risulta limitata ad una ben precisa categoria di beni collocabile tra gli impianti.

A chi si rivolge

Possono ottenere l'agevolazione i titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica adottata (ditte individuali, società di persone e di capitali), e anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Risulta, inoltre, indifferente la dimensione dell'impresa o il settore di appartenenza della stessa così come nessuna rilevanza assume l'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili.

La norma prevede che possono usufruire dell'agevolazione anche le imprese che iniziano l'attività tra la data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014) ed il 30 giugno 2015.

Sono agevolabili, pertanto, anche le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni: in tal caso la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali è quella degli investimenti realizzati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione della norma.

Da quanto detto sopra risulta evidente che l'agevolazione si presenta particolarmente appetibile per le imprese neo-costituite: tali soggetti in relazione agli investimenti effettuati (probabili visto che l'impresa è in fase di start up) potranno godere direttamente del credito d'imposta calcolato sugli stessi senza dover quindi sottostare alla verifica dell'incremento rispetto alla media dei periodi precedenti (che in queste fattispecie risulta assente).

I beni agevolabili

A fronte di un ambito soggettivo molto ampio, il grosso limite di questa agevolazione è certamente rappresentato dalla forte limitazione dei beni che possono formare oggetto della stessa.

La norma, infatti, prevede che siano agevolabili solo i beni "nuovi" inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

L'agevolazione compete sia in caso di acquisto da terzi (anche dall'estero o con patto di riservato dominio), sia nel caso di realizzazione del bene in economia o mediante contratto di appalto sia, infine, in caso di acquisizione per il tramite di contratto di locazione finanziaria (non "operativo").

Su questo tema però non mancano elementi di incertezza: la richiamata tabella, che di seguito si riporta in forma sintetica, individua un elenco di attività economiche e non di beni strumentali.

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.

28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e

28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)

28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.23 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

28.30 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

28.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI

28.41 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli

28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili

28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia

28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)

28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

28.99 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori)

Già in passato, con riferimento alle precedenti agevolazioni "Tremonti", l'Agenzia delle Entrate aveva fornito utili indicazioni per la corretta individuazione degli investimenti agevolabili:

- con la C.M. 44/E/09 e la R.M. 91/E/10 si precisò che potevano rientrare nell'agevolazione anche i beni inseriti in divisioni diverse purché tali beni costituissero parti indispensabili al funzionamento dei beni compresi nella divisione prevista dalla norma, che fossero acquistati contemporaneamente e che ne costituissero la normale dotazione;
- con la C.M. 12/E/10 invece furono ritenuti meritevoli dell'agevolazione anche i beni compresi nella divisione prevista dalla norma (purché non beni merce o comunque trasformati o assemblati per la vendita) ancorché gli stessi fossero poi destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complesse già esistenti non compresi nella predetta divisione.

Bastano queste considerazioni per comprendere come su questo punto della nuova agevolazione sia necessario attendere il pensiero ufficiale dell'Agenzia delle Entrate (del quale vi daremo conto con apposita informativa non appena emanato).

Il meccanismo di calcolo dell'agevolazione

Le modalità di calcolo dell'agevolazione non si presentano particolarmente complesse, ancorché in presenza di elevati investimenti eseguiti nel passato qualche complicazione può presentarsi nella corretta individuazione della media.

In particolare risulta agevolata un percentuale, pari al 15%, delle spese sostenute nel 2014 (a decorrere dal 25 giugno) e nel 2015 (fino al 30 giugno) per i beni strumentali nuovi appartenenti alla divisione 28 (tenendo presente quanto detto in precedenza), in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni della stessa tipologia realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti (o inferiori se l'impresa è stata costituita da meno tempo), con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui gli investimenti sono stati maggiori.

La norma, inoltre:

- non richiede di "nettizzare" gli investimenti con i disinvestimenti effettuati in beni analoghi nello stesso periodo e
- impone di considerare unicamente gli investimenti di importo unitario almeno pari ad euro 10.000 (dovendosi quindi escludere quelli di importo inferiore).

Vanno, inoltre, decurtati dall'investimento eventuali contributi in conto impianti.

Per omogeneità è da ritenere che tali criteri debbano osservarsi sia in relazione alla individuazione del valore degli investimenti che nel calcolo della media.

In sintesi, l'iter da seguire per determinare l'agevolazione è il seguente:

- 1) individuare i beni acquistati nel quinquennio precedente che sarebbero stati agevolati in base alla presente norma;
- 2) scartare l'annualità che presenta i maggiori investimenti agevolabili (si tenga presente che negli anni 2009 e 2010 era in vigore la Tremonti-ter ed è quindi probabile che siano questi gli anni più rilevanti);
- 3) calcolare la media per ottenere il parametro di riferimento con i nuovi investimenti agevolabili e
- 4) calcolare il 15% sulla differenza tra i nuovi investimenti e la media come in precedenza calcolata (si tenga presente che per gli investimenti realizzati nel 2015, entro il 30 giugno, la relativa media dovrà tenere conto del 2014 e tralasciare l'anno 2009).

Il fatto che gli investimenti del 2014 entrino in gioco nella media degli investimenti agevolabili nel 2015, consiglia certamente di valutare la concentrazione degli investimenti in uno solo dei due periodi considerati.

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta

La norma prevede che il credito d'imposta come in precedenza determinato, venga per un certo tempo "congelato" prima che sia spendibile.

In particolare il credito d'imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo ed utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24, a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti agevolabili.

Quindi:

- per gli investimenti effettuati nel 2014 (media 2009-2013) il credito d'imposta è utilizzabile dal 1° gennaio 2016;
- per gli investimenti effettuati nel 2015 (media 2010-2014) il credito d'imposta è utilizzabile dal 1° gennaio 2017.

Il credito d'imposta come di consueto non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di indeducibilità degli interessi passivi e spese generali di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Il credito andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale viene riconosciuto e in quelli successivi nei quali lo stesso viene utilizzato (la norma non prevede questi adempimenti come causa di decadenza dell'agevolazione).

Oggetto: DAL 1° OTTOBRE 2014 OBBLIGO DI F24 TELEMATICO ESTESO AI "PRIVATI"

Come previsto dall'art.11 co.2 D.L. n.66/14, dal prossimo **1° ottobre 2014** si estende in modo sensibile l'obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24.

Cos'è un "pagamento telematico"?

Per pagamento telematico si intende il divieto della presentazione cartacea presso gli uffici bancari, e quindi utilizzo dei canali alternativi:

- invio del modello tramite Entratel (il canale utilizzato dallo Studio per il pagamento degli F24 dei propri clienti)
- invio tramite il canale Fisconline per i contribuenti abilitati
- pagamento tramite i servizi online del proprio istituto di credito, solo con riferimento agli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate cioè Banche, Poste italiane o agenti della riscossione (servizi di home banking o Cbi).

Come tra un attimo si vedrà, l'obbligo telematico si va ad articolare diversamente a seconda del modello F24 da presentare.

Il nuovo obbligo telematico

Il descritto obbligo, che dal 2006 interessa tutti i soggetti titolari di partita Iva (società, imprese e professionisti), a partire dai pagamenti in scadenza nel mese di ottobre sarà esteso anche ai soggetti non titolari di partita Iva ("privati"). Tale obbligo viene comunque limitato ai modelli F24 che presentano determinate caratteristiche; i modelli F24 dovranno infatti essere presentati:

- a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

Seppur non vi sia ancora conferma ufficiale in tal senso, è parere diffuso che le compensazioni vincolate siano solo quelle che si sostanziano in compensazioni "orizzontali" o "esterne" (ossia quando vengono compensati crediti con debiti di natura diversa, es: utilizzo di un credito Iva per compensare una ritenuta), mentre non dovrebbero interessare le compensazioni "verticali" o "interne" (ossia le compensazioni riguardanti lo stesso tributo, es: compensare Iva mensile con il credito Iva dell'anno precedente). Sul punto si attende una conferma ufficiale.

Come si può riscontrare, non in tutte le situazioni si può soddisfare il nuovo obbligo tramite l'utilizzo del sistema home banking online, ma quando il modello F24, che presenta compensazioni, è di importo pari a zero (compensazione totale), occorre utilizzare necessariamente Entratel o Fisconline. In tali casi, per i contribuenti:

- l'Agenzia delle Entrate rende disponibile il pacchetto software "F24 OnLine", che è possibile scaricare collegandosi alla sezione "Software" del sito www.agenziaentrate.gov.it; è però necessario dotarsi preventivamente di specifiche credenziali
- in alternativa, per coloro che non intendono abilitarsi ed utilizzare il sistema Fisconline, lo Studio mette a disposizione il servizio di presentazione del modello tramite il canale Entratel.

Tipo di F24	Modalità di presentazione
F24 con compensazione a saldo zero	à <ul style="list-style-type: none"> • Entratel o Fisconline
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall'importo)	à <ul style="list-style-type: none"> • Entratel o Fisconline • Home banking convenzionati
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a € 1.000)	à <ul style="list-style-type: none"> • Libera (anche cartacea)
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale superiore a € 1.000)	à <ul style="list-style-type: none"> • Entratel o Fisconline • Home banking convenzionati

È quindi importante che tutti i clienti privi di partita Iva, per i quali dal prossimo 1° ottobre scattano i descritti obblighi, provvedano a concordare con lo Studio il canale di pagamento che intendono utilizzare, del caso dando incarico allo Studio di provvedere tramite il flusso telematico di Entratel al pagamento dei modelli F24 alle prescritte scadenze.

Sanzioni

Una osservazione finale riguardante la **sanzione applicabile**: ad oggi non è del tutto chiaro quale sia la sanzione prevista nel caso di mancato rispetto del canale di pagamento prescritto (ad esempio, pagamento diretto tramite gli sportelli di un istituto di credito anziché utilizzare il canale telematico prescritto secondo le regole sopra indicate).

Malgrado le verifiche in tal senso ad oggi risultano molto rare, si ritiene che la sanzione applicabile dovrebbe essere di **€ 258** per ciascun modello presentato in violazione delle regole fissate.

Pare quindi oltremodo importante che tutti i clienti dello Studio si organizzino per seguire la modalità di pagamento corretta in relazione alla specifica situazione.

Altri vincoli all'utilizzo in compensazione dei crediti

Si ricorda inoltre che rimangono inalterati tutti gli altri obblighi già previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari:

- limite di € 5.000 per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva: al superamento di tale importo la compensazione è ammessa a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione della dichiarazione (tale limite si applica, oltre che per il credito risultante dalla dichiarazione annuale, anche per il credito che scaturisce dalla presentazione di un modello TR per l'utilizzo trimestrale del credito). Al superamento di tale limite è sempre necessaria la presentazione tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
- limite di € 15.000 per l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari (già previsto a decorrere dal 2010 per i crediti annuali Iva, dal 2014 è stato introdotto anche per gli altri crediti tributari relativi ad imposte dirette, imposte sostitutive e ritenute): oltre tale limite la compensazione è ammessa solo se sulla dichiarazione è presente il visto di conformità
- nel caso di debiti tributari iscritti a ruolo per importo complessivamente superiore ad € 1.500, i crediti tributari vantati da contribuente vanno prioritariamente utilizzati per la riduzione di tali debiti a ruolo.

Oggetto: TASI – SCADE AL 16 OTTOBRE LA “SECONDA TRANCHE” DELL’ACCONTO TASI

Dal 2014 entra in vigore la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili dei Comuni) imposta che si affianca, senza sostituire, l’IMU.

Il nuovo tributo si applica:

- su tutti i fabbricati (comprese le abitazioni principali e relative pertinenze ed i fabbricati rurali, che invece sono esenti dall’IMU),
- sulle aree fabbricabili,
- ma esclude da tassazione i terreni agricoli (questi ultimi pagano solo l’IMU).

La base imponibile TASI è la medesima prevista per l’applicazione dell’IMU (rendita catastale rivalutata per i fabbricati, reddito dominicale rivalutato per i terreni agricoli, valore venale per le aree edificabili), a cui viene applicata l’aliquota di base della TASI, pari all’1 per mille.

Il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, ovvero può anche incrementarla sino ad un massimo del 2,5 per mille, ma comunque la somma delle aliquote IMU + TASI non può superare il massimo previsto per l’IMU (10,6 per mille per la generalità degli immobili diversi dall’abitazione principale).

Il Comune può derogare a tali limiti incrementando le aliquote di un ulteriore 0,8 per mille (quindi aliquota IMU + TASI può arrivare all’11,4 per mille e l’aliquota specifica TASI può arrivare al 3,3 per mille), purché l’extra-gettito sia destinato alla riduzione dell’imposta sulle abitazioni principali.

È quindi fondamentale verificare con cura il contenuto dei regolamenti comunali per calcolare correttamente il tributo dovuto.

La scadenza di ottobre

La scadenza a regime della TASI è fissata al 16 giugno 2014 (la stessa prevista per l’IMU); trattandosi del primo anno di applicazione e visto che molti Comuni non hanno approvato le aliquote 2014 entro la scadenza del 23 maggio (anche a causa delle elezioni amministrative che si sono tenute questa primavera), si è reso necessario introdurre una disciplina transitoria che ha scagionato i termini per il versamento degli acconti.

Con il D.L. n.66/14 si è deciso di far slittare il versamento di tutti gli immobili ubicati nei Comuni per i quali aliquote e regolamenti non erano stati approvati entro il 23 maggio e pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze entro lo scorso 31 maggio (si tratta di circa il 75% dei Comuni italiani): per tali immobili la scadenza viene fissata al **16 ottobre**, ma solo nel caso in cui **aliquote e regolamenti siano stati approvati entro il 10 settembre e pubblicati entro il 18 settembre**.

Per i Comuni in relazione ai quali anche entro tale data non siano stati resi disponibili i parametri di calcolo, viene meno l’obbligo di versamento dell’acconto e l’imposta dovrà essere versata interamente a saldo entro la scadenza del 16 dicembre 2014. In quest’ultimo caso, ossia per i Comuni ove le aliquote non sono pubblicate entro il 18 settembre, l’imposta 2014 sarà determinata sulla base dell’aliquota standard (1 per mille) verificando il rispetto del tetto congiunto tra IMU e TASI e imputando al detentore dell’immobile una percentuale del 10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’immobile.

Termine entro il quale è stata approvata la delibera	Termine entro il quale è stata pubblicata la delibera	Data di versamento dell'acconto	Regole da utilizzare per il calcolo dell'acconto
23 maggio 2014	31 maggio 2014	16 giugno 2014	Sulla base delle aliquote pubblicate entro 31 maggio
10 settembre 2014	18 settembre 2014	16 ottobre 2014	Sulla base delle aliquote pubblicate entro 18 settembre
--	--	--	Imposta dovuta interamente a saldo sulla base dei parametri standard

Da notare che questa scadenza transitoria di ottobre riguarda **solo ed esclusivamente la TASI**, ma non l'IMU.

Per tutti gli immobili interessati e per tutti i comuni italiani l'acconto IMU è stato versato lo scorso 16 giugno: la prossima scadenza per l'imposta municipale sarà il conguaglio a saldo per il 2014, da effettuarsi entro il prossimo 16 dicembre.

Lo Studio provvederà automaticamente alla liquidazione e alla predisposizione dei modelli di versamento per tutti gli immobili per i quali sia stata affidata allo Studio la gestione IMU.

Ovviamente si è a disposizione a seguire il calcolo TASI anche per gli altri soggetti, nel qual caso si prega di contattare lo Studio.

Le modalità di versamento

Le modalità per eseguire il versamento della TASI sono analoghe a quelle previste per l'IMU:

- tramite F24 nella sezione IMU e altre imposte locali, utilizzando gli specifici codici tributo approvati con la Risoluzione n.46/E del 24 aprile 2014 (la Risoluzione n.47/E/14 emanata nella medesima data interessa invece i pagamenti fatti tramite F24 Enti pubblici)
- tramite bollettino postale approvato con decreto interministeriale del 23.5.14 e pubblicato in G.U. il 28.5.14. Tale bollettino presenta l'intestatario prestampato "pagamento TASI" e un conto corrente unico per tutti i Comuni italiani (1017381649) in quanto il versamento sarà poi attribuito al singolo ente grazie al codice catastale che il contribuente vi indicherà.

C Codici tributo per il versamento TASI

Codice tributo	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

Le regole generali per il versamento sono analoghe a quelle IMU:

- gli importi da indicare sul modello F24 devono essere arrotondati all'unità di euro;
- occorre verificare sul regolamento comunale quale sia la soglia per il minimo di versamento;
- se il contribuente ha crediti tributari o contributivi a disposizione, può utilizzarli in compensazione nel modello F24.

Inquilini e comodatari

Si ricorda infine che la TASI, a differenza dell'IMU, è dovuta oltre che dal possessore (proprietario, usufruttuario, ecc.), per quota anche dal semplice detentore (inquilino, comodatario, ecc).

Pertanto, se non vi si è già provveduto in precedenza, in vista della prossima scadenza del 16 ottobre, si invita la gentile clientela che non possiede alcun immobile ma utilizza immobile altrui in forza di un contratto di locazione o comodato, a raccogliere dal proprietario di questo i dati dell'immobile (in particolare la rendita catastale) al fine di procedere al calcolo della quota di TASI di spettanza.

Oggetto: NOVITÀ PER LA PIATTAFORMA ELETTRONICA DEI CREDITI VERSO LA P.A.

A decorrere dal 1° luglio 2014 la piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) verso la Pubblica Amministrazione (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>) rende trasparente l'intero ciclo di vita dei crediti commerciali per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento. La Ragioneria Generale dello Stato dapprima con la Circolare n.21 del 25 giugno 2014 e successivamente con la pubblicazione del "Vademecum" del 28/07/14 per la certificazione dei crediti ha chiarito come monitorare lo stato dei crediti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali da parte dei fornitori. La certificazione del credito vantato verso la P.A. consente all'impresa di scegliere se:

- attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata;
- effettuare la cessione del credito ovvero chiedere un'anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;
- chiedere all'Agenzia delle Entrate o ad Equitalia la compensazione del credito certificato con debiti di vario tipo.

L'abilitazione alla piattaforma elettronica

Sia le fatture "cartacee" sia le fatture "elettroniche" emesse dal 1° luglio 2014 sono monitorate sulla piattaforma PCC. Ad oggi, l'immissione manuale dei dati delle fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione sul sistema PCC ha natura temporanea per quanto riguarda sia l'ente pubblico sia l'impresa creditrice, in quanto a decorrere dal 31 marzo 2015 l'utilizzo generalizzato della fattura elettronica farà sì che i dati vengano travasati automaticamente dal Sistema di Interscambio alla Piattaforma per la certificazione dei crediti.

All'impresa che si abilita alla Piattaforma viene concessa la possibilità di immettere i dati di dettaglio di ciascuna fattura relativamente alla quale l'ufficio pubblico competente dovrà valorizzare successivamente le sole informazioni connesse con le singole fasi di vita del credito commerciale (è in ogni caso possibile che i dati della fattura siano stati già caricati dall'ente pubblico debitore). I creditori possono verificare il puntuale adempimento delle fasi del processo da parte delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle fatture relative a crediti certi, liquidi ed esigibili, fino alla data di pagamento che spesso non è conosciuta dai fornitori se non tramite l'accesso alla Piattaforma elettronica.

È possibile procedere alla cessione pro soluto del credito relativo a contratti di somministrazione, fornitura e appalto vantato verso la Pubblica Amministrazione ad una banca o intermediario finanziario. In particolare, i contratti di cessione del credito a banche o intermediari finanziari relativi a crediti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2013 sono assistiti da garanzia dello Stato e sono esenti dalle imposte di registro e di bollo. Per fruire della garanzia dello stato è però obbligatorio che l'istanza di certificazione del credito venga presentata sulla Piattaforma elettronica entro il termine del 31 ottobre 2014¹. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2014 sono state definite le misure massime dello sconto che le banche e gli intermediari finanziari possono applicare sulle operazioni di cessione pro soluto del credito certificato:

¹ Termine prorogato rispetto all'originario 23 agosto 2014 dall'art.22 comma 7-bis del D.L. n.91/2014, convertito dalla Legge n.116/2014.

- tasso di interesse massimo dell'1,90% annuo per importi di ammontare complessivo dei crediti ceduti sino a € 50.000;
- tasso di interesse massimo dell'1,60% annuo per importi di ammontare complessivo dei crediti ceduti oltre € 50.000.

La compensazione del credito certificato con somme dovute a seguito di contenziosi

L'art.39 comma 1 del D.L. n.66/14 ha rivisto la disciplina della compensazione tra i crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione con le somme dovute a seguito dell'adesione alle forme deflattive del contenzioso, prevedendo che i debiti devono derivare dall'utilizzo degli strumenti di chiusura anticipata delle liti fiscali, quali accertamento con adesione; adesione al processo verbale di constatazione; adesione all'invito a comparire all'ufficio; definizione agevolata delle sanzioni; acquiescenza; mediazione; conciliazione giudiziale. Il credito, per essere compensato con un debito derivante da uno degli istituti sopra menzionati, deve essere:

- maturato, cioè fatturato e oggetto della certificazione da parte dell'ente debitore;
- non prescritto, certo, liquido ed esigibile, relativo a somministrazioni, forniture, appalti, e prestazioni professionali (quindi, non solo le imprese ma anche i professionisti sono interessati);
- non pagato al creditore alla data di presentazione del modello F24;
- non utilizzato per una delle altre finalità consentite (ad esempio, non anticipato/scontato presso un istituto di credito).

La compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo o accertamenti esecutivi

L'art.39 comma 1-bis del D.L. n.66/14 ha rivisto la disciplina della compensazione tra i crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione e i debiti tributari, previdenziali e assistenziali iscritti a ruolo, ampliando la platea delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali possono maturare i crediti commerciali. L'art.40 del D.L. n.66/14 ha, inoltre, esteso al 30 settembre 2013 il termine di notifica delle cartelle di pagamento e degli atti di accertamento ai fini della compensabilità dei ruoli, seppur scaduti, con i crediti relativi a somministrazioni, forniture e appalti già oggetto di apposita certificazione rilasciata dall'ente debitore e richiesta mediante la Piattaforma telematica, anche se maturati successivamente alla notifica delle somme dovute. Requisito obbligatorio è l'ottenimento della certificazione con l'indicazione della data prevista di pagamento: la stessa andrà presentata agli sportelli di Equitalia in forma cartacea ovvero riportando il numero di certificazione e il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma, indicando, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti, quelli che si intendono estinguere. Equitalia verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione, rilasciando l'attestazione di pagamento.

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

SCADENZE PARTICOLARI	
19 settembre	Modello 770/2014 Semplificato e Ordinario I sostituti di imposta ed altri soggetti che hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte sui redditi devono presentare entro oggi il modello 770/2014.

16 settembre	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Dichiarazioni d'intento Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili, l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di agosto. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, co.4 D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
-------------------------	---

19 settembre	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 20 agosto.</p>
-----------------	---

25 settembre	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.</p>
-----------------	--

30 settembre	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/09/14.</p> <p>Comunicazione Black list – mensile</p> <p>Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "black-list" scade oggi, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente.</p> <p>Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino</p> <p>Scade oggi il termine, con riferimento al mese di agosto, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri iva.</p> <p>Invio telematico delle dichiarazioni dei redditi</p> <p>Scade oggi, il termine per le persone fisiche, società di persone e soggetti IRES (per questi ultimi nei casi di esercizio che si chiude nel mese di dicembre) per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2014 e modello IRAP 2014, nonché del modello IVA 2014 in via autonoma.</p>
-----------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta